



Associazione APS La Gente del Ma.Go.
Via Don L. Sturzo n. 1 Comune Gorgonzola -Mi-
Codice Fiscale 91567580153

Verbale di Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2022

La Sig.ra Favatella Antonia assume la presidenza e verbalizza la Sig.na Levati Chiara.
Il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e quindi si procede alla discussione e deliberazione del seguente o.d.g.

ORDINE DEL GIORNO SEDE STRAORDINARIA

1. Modifiche statutarie;

1. MODIFICHE STATUTARIE

La città Metropolitana di Milano fa richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Associazione di promozione sociale ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore):

- Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età
- Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione

In particolare, si interviene a meglio specificare l'art. 24 che viene così integrato: *Il relativo esercizio di voto, quindi, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.*

Viene sostituito nell'articolo 38 il punto 3: *In caso di associato di minore età, il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege (nota ministeriale n. 1309/19), agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.*

Si modifica l'art 42 punto 2: *In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.*

Viene letta la bozza del nuovo statuto e viene quindi incaricato il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto

Gorgonzola 28 giugno 2022
Il Segretario

Chiara Levati

Il Presidente

Antonietta Favatella

**ASSOCIAZIONE
LA GENTE DEL MA.GO.**
Via L. Sturzo, 1/E
20054 GORGONZOLA (MI)
Codice Fiscale 91567580153

Allegato 1
Statuto Associazione La Gente del Ma.Go. APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“La Gente del Ma.Go. APS”
STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

è costituita ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000 n.383 l'Associazione di Promozione Sociale denominata “La Gente del Ma.Go.”

Art. 2.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gorgonzola (Mi) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha sede in Gorgonzola - Mi, via Luigi Sturzo n. 1/C

Art. 3.

Essa opera nel territorio della provincia di Milano, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

Art. 4.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 5.

La durata dell'Associazione è illimitata al perpetuarsi dello scopo sociale

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

Art. 6.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “La Gente del Ma.Go. APS”

Art. 7.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 8.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Autonomia

Art. 9.

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Oggetto sociale (o Finalità e Attività)

Art. 10.

L'Associazione "La Gente del Ma.Go. APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica e aconfessionale e nasce al fine di svolgere attività, senza scopo di lucro, che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati (o delle persone aderenti agli enti associati). L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri costituzionali di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale e sull'attività di volontariato senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Art. 11.

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui alla lettera k dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (di cui alla lettera m dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (di cui alla lettera n dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera q dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui alla lettera t dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);

- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui alla lettera u dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera z dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore).

Art. 12.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) assolvere la funzione di promuovere il Diritto allo Studio in ogni sua forma, promuovendo e sostenendo attività scolastiche integrative in favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione;
- b) sostenere i giovani allo studio con iniziative specifiche quali l'organizzazione e la promozione di corsi, la creazione di borse di studio, l'attribuzione di premi di studio, l'assistenza ai compiti e attività di doposcuola;
- c) promuovere e realizzare iniziative socio-educative, culturali e di sostegno rivolte ai soggetti che presentano disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) e disabilità;
- d) sostenere e sviluppare forme di socializzazione e aggregazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione nel tempo extrascolastico, promuovendo l'attività ludico ricreativa, culturale, teatrale, teatrale amatoriale, anche attraverso eventi e feste;
- e) sostenere e sviluppare forme di gratuità scolastiche;
- f) occuparsi della tutela dei Diritti dei minori sia all'interno della scuola che fuori;
- g) sviluppare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola, attraverso attività di informazione, organizzazione di incontri, convegni e momenti formativi;
- h) contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive, ricreative, teatrali, teatrali amatoriali, culturali, formative, artistiche in ambito scolastico ed extrascolastico;
- i) agevolare e contribuire lo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando la scuola nel potenziamento e nell'uso della biblioteca scolastica, nello sviluppo degli strumenti informatici, nella dotazione di supporti musicali, artistici e sportivi;
- j) sviluppare la conoscenza nei bambini, nei ragazzi, nei giovani e negli adulti di altre lingue e culture attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, l'organizzazione di scambi con altre scuole, la ricerca e la fornitura di mezzi per lo studio delle lingue, quali libri, supporti audio, video e informatici;
- k) aiutare l'integrazione nella scuola di alunni portatori di handicap, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro anche con i genitori, la fornitura di tutti gli strumenti di sviluppo dell'apprendimento siano essi librari, audio, video, informatici, artistici e sportivi;
- l) agevolare l'inserimento e l'integrazione nella scuola di alunni stranieri, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, corsi di lingua italiana, fornitura di strumenti di apprendimento;

- m) stimolare la cittadinanza alla scoperta e alla tutela, sia dal punto di vista culturale che ambientale, del luogo in cui si vive.

Attività

Art. 13.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

1. Organizzare e promuovere conferenze, convegni, gite, mostre;
2. Organizzare eventi di carattere sportivo, teatrale, culturale e ricreativo ed altri eventi sociali finalizzati alla diffusione degli scopi dell'Associazione;
3. Produrre, pubblicare, diffondere, distribuire e commercializzare pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l'esclusione dei quotidiani) software, prodotti audiovisivi e cinematografici;
4. Ricercare sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico sui singoli progetti di lavoro;
5. Stipulare convenzioni con enti, associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di servizi a favore delle finalità istituzionali;
6. Concludere contratti ed accordi con altre associazioni, prendere in locazione locali e attrezzature;
7. Organizzare spazi e momenti dedicati all'intrattenimento ludico-ricreativo e di socializzazione organizzando gruppi eterogenei;
8. Promuovere e organizzare corsi di natura culturale, ludica-teatrale, teatrale, hobbisti, gite, viaggi, mostre, conferenze, eventi.
9. Istituire un gruppo teatrale amatoriale denominato "Insieme è uno Spettacolo" aggregando ragazzi e affidando lo stesso ad associazioni a carattere teatrale amatoriale e o teatrale nazionali, regionali, e provinciali;
10. Provvedere alla raccolta e alla gestione di fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci e le erogazioni liberali sia di persone fisiche che imprese organizzando e partecipando a manifestazioni ed eventi, realizzando spettacoli teatrali, concerti, raccolte fondi;
11. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Libri sociali e registri

Art. 14.

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Entrate – Patrimonio sociale – Bilancio di esercizio

Art. 15. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16. Risorse economiche

Per la realizzazione degli scopi istituzionali per il funzionamento l'Associazione trae le risorse economiche da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi degli aderenti,
- c) Contributi pubblici e privati;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- f) Proventi derivanti da raccolte fondi;
- g) Proventi derivanti dall'organizzazione di sottoscrizioni a premi, tombole, iniziative benefiche e sociali;
- h) Proventi derivanti dall'organizzazione di intrattenimenti e spettacoli;
- i) Proventi del giornale edito dall'Associazione;
- j) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- k) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- l) Contributi di organismi internazionali;
- m) Donazioni e lasciti testamentari;
- n) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- o) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- p) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e sono iscritte ai sensi di legge in registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Art. 17. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale potrà essere costituito:
 - a) Dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;

- b) Dai contributi degli associati;
 - c) Da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti da parte di persone, privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione desiderino contribuire all'attività della stessa;
 - d) Da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - e) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio di esercizio

Art. 18

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo dal 28 maggio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni o comunque entro e non oltre a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 19.

L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs.117/2017. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci – Diritti e Doveri – Perdita della qualifica – Quota Associativa

Art. 20. ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 21. Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (art.35, c.3, del Codice del Terzo settore).
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 22. Ammissione

1. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo, l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione precisa che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
Contro tale provvedimento, l'aspirante socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 23. Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo: Balconi Tiziana, Bergamo Paola Flavia, Bogino Maurizio, Di Cristofano Tiziana e Favatella Antonia. Essi hanno diritto al voto, a presenziare alle riunioni delle Assemblee e a candidarsi alla nomina delle cariche sociali.

All'atto della costituzione versano € 50,00 quale conferimento iniziale, come costituzione del Patrimonio sociale. I Soci Fondatori hanno la facoltà di dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta (R/R) al Consiglio Direttivo e non potranno essere sostituiti.

Art. 24. Soci Ordinari

1. Sono Soci Ordinari dell'Associazione:
 - a. tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione.
 - b. Tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione.
2. I Soci Ordinari faranno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e verseranno la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea.
3. I Soci Ordinari avranno diritto a presenziare alle riunioni dell'Assemblea, avranno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore o chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il relativo esercizio di voto, quindi, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 25. Soci Onorari

Sono Soci Onorari dell'Associazione le persone o gli enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza.

La loro nomina è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Onorario è meramente onorifica e i Soci Onorari non sono quindi tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato né attivo né passivo.

Art. 26.

Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 27. Diritti degli associati

1. Gli Associati hanno diritto al voto, a presenziare alle riunioni delle Assemblee e a candidarsi alla nomina delle cariche sociali, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi. Hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali e al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.38, c.2, del presente Statuto.
3. Il socio ha diritto di recedere senza oneri dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Art. 28 Doveri degli Associati

I soci hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali. È dovere dell'Associato versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Art. 29. Perdita della qualifica

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - c) morosità nel pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;

- e) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 gg (e non oltre) di tempo per fare ricorso all'Assemblea ordinaria così come specificato nell'Art. 21 del presente Statuto. Coloro che hanno perso la qualità di socio per i motivi elencati in questo articolo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 30. Quota Associativa

L'Assemblea Ordinaria determina per ogni anno (fatta eccezione per il primo anno che viene determinato l'importo dall'Assemblea Costituente), su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci.

È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Norme sul volontariato

Art. 31. Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.32 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5(cinque per cento) del numero degli associati.

Organi Sociali

Art. 33.

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente (nominato dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea);
- d. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
- e. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 34.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli Organi Sociali; il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei Soci

Art. 35. composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il numero di deleghe ammesse per associato è stabilito dal art.24, c3 del Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o per e-mail almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata

sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 36. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
 - f) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 37. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) devoluzione del relativo patrimonio.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 38. Assemblea soci: regole di voto

1. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Nell'eventualità di enti del Terzo settore associati sarà assegnato un numero di voti in proporzione al numero dei loro associati o aderenti fino ad un massimo di 5 in base all'art.24, c.2, del Codice del Terzo settore.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. In caso di associato di minore età, il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege (nota ministeriale n. 1309/19), agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art. 39. composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari e i soci fondatori in regola con il versamento della eventuale quota associativa e che hanno presentato la propria candidatura, ed è composto da un numero di membri, comprensivo del rappresentante legale dell'Associazione che entra di diritto, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 40. regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 41. Competenze del Consiglio Direttivo I

1. Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/201
 - c) promuovere, organizzare e curare le attività previste dall'Associazione nel presente Statuto e predisporre l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) Sviluppare e rendere operative, anche attraverso apposite Commissioni, le proposte scaturite dall'Assemblea;
 - i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione ;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) Rapportarsi con le istituzioni scolastiche e le Amministrazioni pubbliche
 - q) Creare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre associazioni dalle analoghe finalità sociali;
 - r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.42. Cause di decadenza e sostituzione dei membri

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.38, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.28 del presente Statuto.
2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. I Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

Presidente

Art. 43. poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque anni) ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.44. Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- a) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.38, c.2, del presente Statuto;
 - a) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.28 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Organo di controllo

Art.45. composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da almeno 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente. Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:
 - a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente se l'organo è collegiale.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.46 - Competenze dell'organo di controllo

1. Nell'eventualità che l'Associazione si trovi in obbligo di nominare l'organo di controllo è compito dello stesso:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di revisione

Art.47.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, potrà essere formato da un unico componente o di un organo di revisione collegiale. È altresì possibile affidare l'incarico ad una società di revisione legale. Sia che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali. Il componente dell'organo di revisione, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.48. Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 49.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.

2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 50.

Il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, all'atto del suo scioglimento potrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Norma finale

Art. 51.

Il presente Statuto deve essere osservato come fatto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Gorgonzola, 6/8/2022
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario



ASSOCIAZIONE
LA GENTE DEL MA.GO.
Via L. Sturzo, 1/1C
20064 GORGONZOLA (MI)
Cod.Fiscale: 91567580153



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO ENTRATE DI GORGONZOLA
Registato il 10/08/22 al n° 25773
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____

Il Funzionario
Fulvio S. Pozzo
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Geniale